



COMUNE DI FORMELLO

Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento Amministrativo-finanziario/Servizi alla Persona

Prot. n. 11224 del 13.08.2015

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE**
(Approvato con determinazione dirigenziale n. 185 del 12.08.2015)

**DURATA MESI QUINDICI
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO EURO 39.500,00 (IVA ESCLUSA)
CIG 636871805B**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la gestione del servizio centro di aggregazione giovanile, comprensivo del servizio di educativa di strada, *successivamente solo CAG*.

Il servizio centro di aggregazione giovanile comprende la gestione delle attività da svolgersi presso la struttura ubicata in Formello, Viale Regina Margherita n. 6A. Il servizio di educativa di strada comprende attività di aggregazione sul territorio e nei luoghi frequentati dai giovani.

Eventuali variazioni di localizzazione della sede saranno tempestivamente comunicate dal Comune di Formello, *successivamente solo Comune*, alla Ditta aggiudicataria, *successivamente solo Ditta*, senza per questo dover apportare alcuna modifica al presente appalto.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Premesso che il servizio viene erogato da metà settembre a metà luglio di ogni anno, l'appalto avrà la durata di n. 15 mesi a decorrere dall'effettivo avvio delle attività, per un totale di n. 66 settimane e n. 30 ore a settimana, comprendenti i servizi presso la struttura, di educativa di strada e di coordinamento.

Il servizio presso la struttura è previsto, di regola, per n. 3 giorni a settimana (lunedì, mercoledì e giovedì), dalle ore 15:30 alle ore 19:30, ma potrà svolgersi, in alternativa, anche in orario serale, il sabato, la domenica o durante festività infrasettimanali, in occasione di particolari eventi programmati dal Comune (es. Natale Insieme, Estate Formellese, ecc.), o dal Centro stesso previa autorizzazione del Comune.

L'accordo contrattuale alla scadenza si intende risolto di diritto senza alcuna formalità.

Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della ripetizione del contratto, di cui all'art. 57, comma 5, lett b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso, la spesa sarà prevista all'interno dei bilanci annuali relativi.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto d'appalto e la Ditta, con la formulazione della propria offerta, esplicitamente accetta questa possibilità senza opporre riserve.

Inoltre, il Comune, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto d'appalto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre mesi sei dalla scadenza contrattuale. In tale caso la Ditta è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia maggiore indennizzo.

L'importo a base d'asta dovrà essere comprensivo di tutte le spese necessarie all'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione. Pertanto i corrispettivi offerti in sede di gara dalla Ditta dovranno essere considerati dalla Ditta stessa, in base a calcoli di sua convenienza, come remunerativi di ogni onere e spesa generale e particolare, compreso l'utile d'impresa. Detti corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto con esclusione della revisione prezzi ai sensi della vigente legislazione in materia e la Ditta non avrà quindi ragione di pretendere compensi o indennità di sorta a qualsiasi titolo, ragione o causa che possano in qualunque modo modificarli.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

3.1 SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

3.1.1 Descrizione

Il centro è il luogo di incontro per preadolescenti, adolescenti e giovani, di età compresa, di norma, tra gli 1 e 1 21 anni, nel quale si svolgono attività ludico-ricreative, formative, artistico-culturali e di prevenzione. Le attività possono essere libere e/o strutturate (es. laboratori e corsi) e vengono svolte sia su proposta degli utenti sia su iniziativa degli operatori.

3.1.2 Finalità

Il Comune si propone le seguenti finalità:

- aiutare i ragazzi nel processo di definizione della propria identità personale, coltivandone la dimensione affettiva, sociale, civica, culturale e ricreativa;
- promuovere la socializzazione, lo sviluppo dell'autonomia, delle competenze relazionali e delle capacità di costruire progetti individuali e di gruppo;
- favorire la partecipazione, la cittadinanza attiva e il protagonismo giovanile attraverso la promozione di momenti culturali e di eventi musicali, sportivi e ricreativi che vedano i ragazzi parte attiva dei processi organizzativi;
- facilitare il contatto con esperienze formative e relazionali di vario genere attivate sul territorio comunale e circostante, anche in collaborazione con altre realtà organizzate operanti, direttamente o indirettamente, nell'area delle attività socio-culturali, sportive e ricreative;
- promuovere corretti stili di vita, campagne specifiche di prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti, di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e, più in generale, dei comportamenti a rischio;
- praticare politiche attive di solidarietà e crescita di una coscienza consapevole delle diversità, favorire l'integrazione multiculturale, multi-etnica e di persone con disabilità anche raccordandosi ai servizi di welfare.
- Coinvolgere nell'attuazione del progetto realtà locali quali la biblioteca, il teatro, la scuola, le associazioni, gli oratori, i centri sportivi, ecc.

3.1.3 Attività

Il centro svolge attività che toccano tutti gli ambiti del tempo libero (gioco, sport, musica, attività espressive e/o manuali, etc.) e si traducono sia nell'organizzazione e gestione diretta di proprie iniziative, sia in una serie di collaborazioni con altre realtà del territorio (enti, associazioni, privati, etc.), sia in specifici interventi a sostegno di iniziative, eventi o concorsi realizzati da gruppi giovanili, specie in campo artistico e culturale. Esse vengono svolte per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente paragrafo.

3.2 SERVIZIO EDUCATIVA DI STRADA

3.2.1 Descrizione

Il servizio di educativa di strada sviluppa interventi a favore di preadolescenti e adolescenti utilizzando il *setting* informale della strada e degli altri spazi frequentati dai ragazzi, come i giardini pubblici, le piazze, le aree antistanti i locali pubblici e commerciali. Il territorio è inteso come ambito nel quale si generano e si sviluppano i processi di integrazione e di partecipazione sociale, ma anche come luogo in cui prendono forma, si stabilizzano e si trasformano le varie situazioni di disagio, esclusione, povertà, emarginazione e devianza. In questa prospettiva di intervento, il territorio è il luogo in cui l'educatore incontra i ragazzi, costruisce con loro un rapporto di dialogo e fiducia, stimola e dà spazio alle loro proposte ed iniziative, promuove le competenze individuali e di gruppo, accoglie parole e silenzi che riguardano la loro vita.

La finalità generale del progetto è quella di elevare il livello di benessere all'interno del territorio comunale, agendo direttamente con i giovani nei loro naturali luoghi di ritrovo, ma anche interagendo con il mondo adulto per favorire la creazione di più numerosi momenti di scambio e confronto tra i diversi attori che costituiscono il tessuto sociale della comunità.

3.2.2 Finalità

Il servizio di educativa di strada persegue le seguenti finalità:

- mettere in contatto gli operatori con le aggregazioni adolescenziali informali presenti sul territorio con particolare attenzione a quei soggetti mai venuti in contatto prima con i servizi istituzionali;
- accostare, attraverso una relazione costruttiva, gruppi naturali di preadolescenti e adolescenti, di norma fino a 21 anni, presenti nel territorio, per promuovere esperienze significative di protagonismo, sviluppare competenze e uso delle proprie risorse a partire dalla loro cultura, interessi, predisposizioni, riducendo inoltre le distanze tra le istituzioni e le realtà spontanee e informali del contesto cittadino per prevenire l'assunzione di comportamenti devianti;
- trasformare il "non-far-niente" in un "fare-insieme-qualcosa" all'interno di un percorso in grado di canalizzare gli interessi dei ragazzi coinvolgendo la rete territoriale (biblioteca e teatro comunali, scuola, oratorio, associazioni, etc.) e la cittadinanza;
- contrastare le situazioni di bullismo e, più in generale, promuovere la mediazione sociale, ossia l'esigenza di affrontare i conflitti laddove questi si manifestano, favorendo percorsi che permettano ai conflittuali, siano essi singoli o gruppi, di assumersi responsabilità e attivarsi per gestirli; in questa prospettiva, la mediazione deve essere intesa come mezzo di costruzione e gestione della vita sociale, coincidendo di fatto con il lavoro di comunità;
- promuovere la partecipazione e le capacità di auto-organizzazione di adolescenti e giovani, attraverso l'organizzazione di feste ed eventi cittadini, avviando percorsi di progettazione partecipata che vedano coinvolti adolescenti e giovani formellesi; trasformare le manifestazioni che si realizzano in un'occasione di aggregazione libera per i giovani.

3.2.3 Attività

Il servizio in argomento ha per oggetto la realizzazione degli interventi successivi ad una fase di progettazione e preventiva osservazione ed analisi del territorio preso in esame, territorio inteso come sistema complesso e come popolazione nel suo insieme, le sue risorse, i bisogni espressi e quelli che rimangono inespressi. Si elencano di seguito gli interventi da realizzarsi:

- osservazione e analisi delle domande espresse a livello individuale e di piccolo gruppo;
- contatto con associazioni, enti e servizi presenti sul territorio;
- facilitazione della comunicazione e della circolazione delle informazioni tra gli attori del contesto di intervento;
- microprogettualità, ovvero organizzazione di attività e animazione a partire dalle esigenze dei ragazzi contattati;
- elaborazione, realizzazione e valutazione dell'intervento in collaborazione con la rete istituzionale e informale dei servizi.

ART. 4 – INTERVENTI ECCEZIONALI ED OCCASIONALI

E' data facoltà al Comune di richiedere alla Ditta l'esecuzione di prestazioni straordinarie e/o supplementari, diverse da quelle previste dal presente Capitolato ma rivolte agli stessi utenti già in carico, che si rendessero all'occasione necessarie.

Il compenso per tali prestazioni verrà concordato di volta in volta, prendendo come riferimento i prezzi di mercato.

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

La Ditta dovrà comunicare i recapiti (indirizzo, numeri di telefono fisso e cellulare, numero di fax, indirizzo di posta elettronica) del proprio ufficio.

La Ditta è tenuta a garantire la continuità del servizio, anche in caso in cui eventi eccezionali o gravi motivi non consentissero temporaneamente alla medesima di svolgerlo regolarmente e puntualmente. In tal caso la Ditta dovrà tempestivamente informare il Comune e provvedere, a proprie spese e senza

alcun onere aggiuntivo per lo stesso, ad assicurare comunque il servizio mediante la forma organizzativa ritenuta più opportuna e concordata con il Comune.

Sono a carico della Ditta tutti i costi relativi all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, nessuno escluso od eccettuato.

La Ditta è tenuta inoltre a:

- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per la realizzazione del servizio;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative all'oggetto dell'appalto;
- assicurare la continuità del servizio con proprio personale nei casi di assenza temporanea o dimissioni del personale in essere;
- fornire ai propri operatori gli strumenti occorrenti per il servizio di cui al presente appalto.

La Ditta dovrà inoltre garantire le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata.

La Ditta è tenuta ad eseguire le disposizioni che venissero impartite dal Comune in merito alla regolarità ed al buon andamento del servizio ed autorizzare i controlli previsti di cui all'art. 9.

Dopo l'aggiudicazione, la Ditta sarà invitata a presentarsi presso il Comune nei tempi che verranno successivamente comunicati da quest'ultimo, per la stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, la Ditta dovrà produrre la documentazione prevista dal presente capitolato ed in aggiunta:

- l'elenco del personale da impiegarsi nel servizio, con copia della documentazione che comprovi il possesso dei requisiti relativi alla professione di autista di mezzo adibito al trasporto pubblico, o di assistente, completo dei relativi titoli e curriculum vitae;
- il nominativo del responsabile della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

ART. 6 – PERSONALE

La Ditta, nell'espletamento dei servizi di cui al presente appalto, dovrà avvalersi di personale scelto, capace e moralmente ineccepibile. Tutto il personale dovrà essere, a cura della Ditta, costantemente aggiornato e formato in ordine al servizio da svolgere, nonché alla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Di tutte le iniziative formative, dei relativi contenuti e risultati deve essere fornita informazione e documentazione al Comune.

L'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta come numero ed organigramma funzionale, salvi eventuali adeguamenti resi necessari dalla possibile variazione in aumento degli utenti.

L'organizzazione del personale deve prevedere:

- **un coordinatore del servizio** con titolo e qualifica professionale adeguati a svolgere tale funzione e idonea formazione. Sarà figura di riferimento per il Comune per la gestione del servizio e per la soluzione di eventuali criticità, pertanto dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti comunali per il controllo dell'andamento del servizio e dovrà comunicare per iscritto qualsiasi variazione gestionale o organizzativa. Il coordinatore può, a sua volta, svolgere attività educativa come operatore nel CAG e/o nell'educativa di strada.

Il coordinatore deve essere in possesso di laurea in psicologia, scienze della formazione o altra laurea magistrale afferente alle discipline sociali o psicopedagogiche e deve possedere almeno due anni di documentata esperienza specifica di coordinamento in servizi socio-educativi.

- **un team di educatori**, nel numero che la Ditta indicherà nel progetto, prevedendo anche una figura jolly che conosca e sia conosciuta dagli utenti, di entrambi i sessi nel principio della coeducazione, con requisiti e preparazione adeguati in relazione agli interventi da svolgere e al contesto in cui si opera. Gli operatori potranno essere gli stessi che svolgono anche il servizio di educativa di strada.

Gli operatori devono essere in possesso di uno dei titoli di laurea previsti per il coordinatore e almeno un anno di documentata esperienza in campo socio-educativo.

La Ditta è responsabile del comportamento del personale impiegato e deve perciò garantire che lo stesso:

- sia di assoluta fiducia e provata riservatezza;
- tenga sempre un comportamento professionale, corretto ed educato;
- segnali immediatamente al coordinatore eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio.

E consentito, in aggiunta al personale educativo, l'impiego di volontari o di personale in servizio civile, previa autorizzazione del Comune e purché coperti da adeguata assicurazione.

La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione relativa al personale impiegato nella realizzazione dei servizi, aggiornandolo in base all'inserimento di eventuali nuovi operatori; rispetto ad ogni operatore impiegato dovrà altresì produrre le certificazioni richieste dalla normativa in vigore per l'impiego di figure professionali.

ART. 7 – CLAUSOLA SOCIALE

La Ditta sarà obbligata a rilevare il personale assunto dall'impresa uscente secondo quanto previsto dal CCNL di categoria in materia di "passaggi diretti ed immediati", coerentemente con le esigenze della propria organizzazione di impresa.

ART. 8 – FLESSIBILITA' E SOSTITUZIONI

La Ditta deve garantire la piena e pronta disponibilità di operatori supplenti in sostituzione dei titolari, con le medesime caratteristiche professionali e di studio di quelli sostituiti, anche in caso di assenza di un solo giorno. Al fine di contenere il turn over, e quindi di assicurare agli utenti la continuità delle figure di riferimento, la Ditta si impegna a limitare la sostituzione definitiva di un operatore ai soli casi di effettiva necessità. Qualora si venissero a determinare situazioni di incompatibilità rispetto al contesto in cui l'operatore opera o comunque lesiva del buon andamento del servizio, la Ditta è tenuta alla sua sostituzione su semplice richiesta del Comune.

ART. 9 – CONTROLLI E VERIFICHE

Sul servizio svolto dalla Ditta è riconosciuta al Comune la facoltà di operare i controlli di legge in qualsiasi momento e senza preavviso e di disporre i provvedimenti più opportuni, nell'interesse del servizio e dei suoi utenti. Nel corso delle verifiche, anche a campione, si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

La Ditta si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi oggetto del presente affidamento, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi locali. Tale applicazione sarà conforme alla data dell'offerta, alla categoria e alla località in cui si svolgono i servizi, nonché alle condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. Il Comune potrà richiedere alla Ditta in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione necessaria alla verifica della corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., la Ditta assume sotto la propria personale responsabilità, pena la nullità del contratto, gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge. Pertanto la Ditta comunicherà al Comune gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone autorizzate ad operare su di esso.

ART. 11 – PAGAMENTI CORRISPETTIVI

Il pagamento del compenso dovuto per l'esecuzione del servizio avverrà in rate mensili posticipate, previa verifica della regolarità del servizio svolto, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte della Ditta di regolare fattura.

Il pagamento potrà avvenire previo riscontro della regolarità contributiva che avverrà mediante acquisizione del DURC da parte del Comune e della verifica di soggetto non adempiente presso Equitalia Gerit S.p.A..

Sempre ai fini del controllo della regolarità contributiva, il Comune potrà periodicamente richiedere alla Ditta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante della Ditta stessa, indicante l'elenco nominativo del personale operante per l'esecuzione dell'appalto ed attestante che l'operatore impiegato sia lavoratore dipendente e che ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo, relativo a detti rapporti di lavoro, sia stato assolto.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Ditta addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.

ART. 12 – ASSICURAZIONE

La Ditta assume l'impegno a stipulare idonea assicurazione:

- a copertura delle responsabilità civili per danni causati o subiti dai propri dipendenti, dagli utenti, dai non dipendenti che partecipano alle attività ed in ogni caso verso terzi;
- a copertura degli infortuni che potessero derivare agli utenti durante lo svolgimento del servizio;
- a copertura dei danni alle cose, inclusi i beni mobili ed immobili di proprietà del Comune, derivanti da fatto doloso dei propri dipendenti.

La Ditta risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nella realizzazione del servizio e solleva il Comune da ogni controversia e responsabilità relativa.

La Ditta è responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 unico, per ogni sinistro e per anno assicurativo, sollevando il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.

Dovrà, altresì, tenere indenne il Comune per danni diretti ed indiretti che potranno accadere alla Ditta derivanti da fatti colposi di terzi.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa al competente ufficio del Comune prima della stipula del contratto. La mancata presentazione della polizza sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione provvisoria. La citata polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

La Ditta si impegna a presentare al Comune la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

ART. 13 – CAUZIONE

A garanzia del regolare adempimento, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti nel presente Capitolato, la Ditta sarà obbligata a costituire una garanzia fideiussoria in ragione del 10% dell'importo contrattuale, di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

La citata cauzione può essere ridotta del 50% ai sensi dell'art. 75, comma 7, del medesimo Decreto. Fermo quanto previsto dal co. 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ogniquale volta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la Ditta è tenuta a reintegrare la cauzione entro il termine di 30 giorni. La fideiussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a tre mesi dopo il termine del contratto e, comunque, resterà vincolata sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la Ditta. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa della Ditta, questa incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del Codice Civile e la sua

operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. In caso di R.T.I. o Consorzi la garanzia dovrà essere presentata dalla mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, e dovrà prevedere la responsabilità solidale di tutti i soggetti raggruppati o consorziati.

La cauzione definitiva sarà restituita alla Ditta, ad avvenuto completamento del servizio, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto di cui all'art. 27, co. 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..La violazione delle condizioni di cui al presente articolo e all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. comporterà la risoluzione del contratto e la perdita della garanzia fideiussoria, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione agli obblighi contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria, sequestro o pignoramento a carico della Ditta;
- in caso di subappalto non autorizzato dal Comune;
- sussistenza di una o più cause interdittive di cui alla normativa antimafia;
- in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione, notificata alla Ditta a mezzo raccomandata A/R, con cui il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa per le situazioni verificatesi, senza alcun genere di indennità e compenso per la Ditta.

ART. 16 – RINUNCIA

Nel caso di rinuncia da parte della Ditta, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno centoventi giorni, il Comune incamererà per intero la cauzione prestata.

Verrà, inoltre, addebitata alla Ditta la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri, a titolo di risarcimento del danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 17 – PENALI

Fermo restando l'applicazione delle vigenti disposizioni normative, e non escludendo il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 c.c., nel caso in cui il servizio non venga espletato o sia incompleto e non rispondente alle normali esigenze, per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta, il Comune potrà applicare le penali sotto indicate:

- interruzione del servizio senza giustificato motivo:
€ 50,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al servizio giornaliero;
- mancata sostituzione del personale in caso di assenza:
€ 100,00 al giorno;
- espletamento del servizio non conforme a quanto previsto dal Capitolato e dal progetto presentato a in sede di offerta:
€ 150,00 per ogni contestazione di “non conformità”;
- prestazione di servizio giornaliero con personale privo dei requisiti richiesti:
€ 250,00 al giorno;
- mancato espletamento del servizio giornaliero:
€ 500,00 al giorno.

Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili.

Il Comune, previa contestazione scritta a mezzo fax o raccomandata A.R. alla Ditta, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto dal capitolato. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Alla contestazione della inadempienza la Ditta ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito. Le controdeduzioni presentate saranno sottoposte alla valutazione del Comune che potrà accoglierle o rigettarle dandone comunicazione alla Ditta, la quale dovrà provvedere al pagamento della sanzione irrogata entro trenta giorni dalla data di comunicazione di rigetto delle controdeduzioni presentate.

Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per il recupero delle penalità, il Comune potrà effettuare decurtazioni da una delle successive fatture relative al servizio prestato.

Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate, il Comune provvederà a diffidare, con lettera raccomandata, la Ditta, assegnando un termine dal ricevimento della comunicazione per ottemperare a quanto richiesto. Resta ferma la facoltà del Comune di avvalersi della cauzione definitiva, che la Ditta avrà l'obbligo di reintegrare nei successivi trenta giorni. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei maggior danni derivati dalle inadempienze.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'esecuzione dell'appalto, sarà competente il Foro di Tivoli.

ART. 20 – SPESE

Tutte le spese conseguenti e nascenti dal contratto sono a carico della Ditta.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto obbligo l'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti si impegnano al rispetto dei principi di concretezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza di ogni singola persona o ditta.

Il Comune è tenuto a trattare i dati personali acquisiti in modo lecito esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto.

La Ditta, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare per fini propri, o comunque per fini non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 22 – RICHIAMO NORMATIVO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alle norme contrattuali previste dal Codice Civile e alle norme vigenti in materia.

La Ditta sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuta ad osservare le norme legislative, i regolamenti, nonché ogni altra disposizione presente e futura che comunque abbia attinenza con il servizio oggetto dell'appalto.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Maura Cagnucci, Tel. 06 90194213 – Fax 06 9089577 – E-mail serviziallapersona@comune.formello.rm.it – PEC serviziallapersona.comunediformello@pec.it.

Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
f.to *Maura Cagnucci*